

Numero 645 - D

10255 Vissopulotto e solo cap del foglio

in D. della G. C. Civile in Trani

Il Giudice

Giulio

Il Aprile 1847 -

Presenti li Signori:

- D. Vinanzo Simonelli Presidente
- D. G. C. Crimiale Vice Presidente
- D. Filippo Moralli
- D. Gino Longo
- D. Gabriele Solabromenio
- D. Francesco Bazzicalupo
- D. Carmelo Bonfanti
- D. Federico de Mattia

Avvocato D. Sappale Tannacore  
 Procuratore Generale del Re -  
 del Tribunale di G. C. Criminale  
 funzionante da Tribunale in congedo.

Il Giudice della Gran Corte Civile  
 Moralli

Quarantavocce

Udienza tenuta dalla Gran Corte Civile  
 residente in Trani oggi giorno ven-  
 turo Aprile mille ottocento qua-  
 rantasette

Nella causa unita a ruolo generale.

Numero 13924 -

tra D. Domenico Ingrassia, propieta-  
 rio domiciliato in Merino, appel-  
 tante ed opponente patrocinato  
 da D. Nicola Dalumbo -

e D. Vito Ingrassia, proprietario di  
 giudizii: domiciliato in Lecce, appellato ed  
 opposto patrocinato da D. Francesco  
 Lucio Linetti -

Le parti chiamate nelle forme consuete  
 in continuazione dell' Udienza del  
 di nove dell' andante, nella quale  
 s'intesero le conclusioni de' signori  
 Dalumbo e Linetti -

La Gran Corte Civile ha esaminato  
 le seguenti questioni -

1<sup>a</sup> Se la donazione fatta sotto  
 la appressa e consentita condi-  
 zione, che il donatario sia tenuto



A. M. 1848. di intelligenza  
 pub. al Sr. Linetti, reg. a mani a  
 D. di al nr. 1787 (No. 3), art. 251. fol. 21  
 r. cap. 5. q. 20. nr. 2255. Spec. di 5-60  
 per la mot. di 1/2 Italia.

bimestralmente somministrare  
 determinata somma al donante  
 a titolo di dotalizio, avvertendo  
 l'inadempimento, ciò non dimo-  
 strando che non debbe darsi luogo a rissa-  
 ne, per motivi che un tal par-  
 se nullo?

2a Nella negativa: l'appellazione  
 prodotta accuop la parte man-  
 mente interlocutoria della im-  
 quata sentenza già ammessa.

3a In pendenza del giudizio posso  
 accordarsi una licenza nella  
 causa da dichiararsi?

4a Che sulle spese del giudizio?

Sulla prima

Atteocchi nel j. invoca dall' art. 251  
 menis ingroppo l'appellazione  
 articolo 1850 parte prima del  
 Codice, per la soluzione afferma-  
 tiva della controversia che si  
 gita, perciocchè la invocata  
 opposizione di legge è allegata  
 sotto la sezione II degli effetti del  
 contratto vitalizio fra le parti con-  
 traenti, e ne regola l'esecuzione.

visto per Collo e p. d. c.  
 B. Della S. C. Civ.  
 Al Signor  
 C. d.

morale  
 Giuseppe



Visto per bolle + pido 22 del giugno  
di D. della R. Civile in Roma

Al Revere  
D. della R. Civile

che vien disposto, che la man-  
cipazione del pagamento delle an-  
nualità decise non autorizza a  
sua favor del quale è costituita  
la rendita vitalizia a chiedere  
il rimborso del capitale, od a men-  
tere nel possesso del fondo aliena-  
to, ma invece va giudicata con le  
norme segnate per le donazioni tra  
vivi, in cui il principio regola-  
re della materia è che essendo  
unusquisque rei suae moderator  
et arbiter possa apporre quelle  
condizioni e patti che ad esso piace,  
perchè dispone della mera liberali-  
tà, nullo iure cogente. Quindi ac-  
cendendo il sacerdote D. Vito Ingre-  
go donato con istrumento del 27 di  
giugno 1840 a suo fratello D. Do-  
menico l'usufrutto di alcuni  
stabili, e la proprietà ai figli del  
medesimo, riservando a se la  
rendita annuale di ducati due-  
cento sedici o'ia sua durante, con  
l'espresso patto che intendeva

more  
Gennaro Ferrero Cap.



ijpo juru invocata, in caso d'ina-  
dempimento, un tal patto fu  
libo, e paxtorje il suo effetto  
vale a dire la risoluzione, appon-  
che se ne di mostra di non esser  
stato eseguito. Quindi e che per  
un tal rapporto, l'appello di un  
trattaj' menta di esser rigettato.

In la seconda.

Attepoche rimanendo per le capi  
opervate di sopra, confermata  
parte definitiva della sentenza  
gli altri capi del medesimo gra-  
vame, si rende lo stesso inam-  
ovile, avvegnacche nella quistio-  
ne di fatto due erano i mezzi di  
istruzione: quali addimanda-  
vansi dall'appellante ed dal  
opponente, il primo la prova  
testimoniale, il secondo l'inter-  
rogatorio, il Tribunale accolse  
secondo mezzo, nulla interloqu-  
sul primo, loche mena alla  
idea di averelo riservato sotto  
l'esaurimento dell'interrogatorio.



Cio' posto non avendo ancora i  
 primi giudizii pronunciato nell'in-  
 terrogatorio prestato, invano chiede  
 si in appello venir abilitato esso  
 D. Domenico Ingrassia alla prova  
 vocale, per dimprovar il pagamen-  
 to dei bimestri chiesti dall'attore  
 D. Tito; pernicche' la causa tutta-  
 via pende nello stato d'istruzione,  
 tanto cio' e' vero che si dimanda  
 la prova testimoniale. In conse-  
 guenza di che rendesi indispensa-  
 bile rinviare le parti davanti  
 i primi giudizii:-

In attesa - -

Atteperche' risultando dagli atti pre-  
 sentati in giudizio che D. Tito  
 Ingrassia anche a puyorre che  
 fino all'epoca della istituzione  
 del presente giudizio che ebbe luo-  
 go nel Novembre 1845, nulla  
 debbe conseguire, e' indubitato pe-  
 ro' che da quell'epoca fin' oggi  
 niente abbia avuto: tanto cio' e'  
 vero che il fratello si e' mozo far-  
 gli un'offerta reale che e' stata



refutata. Dremesse tali cose, rag-  
gion vuole che gli si accordi una  
proporzionata liberazione (suevata  
al dritto che ha, la quale non  
potrà essere meno di ducati tre  
cento. -

La quarta -

Atteso che continuando l'agrobis-  
tra le parti e della prudenza rin-  
viare le spese al definitivo della  
causa. - Per tali motivi -

La Gran Corte Civile, pronunziando  
definitivamente per l'opposi-  
zione prodotta da d. Domenico  
Ingrosso avverso la Dispione di  
congedo di questa Gran Corte Ci-  
vile del di undici Gennaio mille  
ottocento quarantasette, non  
nell'appello proposto dal medesimo  
Ingrosso contro la sentenza del Tri-  
bunale Civile di Lecce del di  
dieci Giugno mille ottocento qua-  
rantasette, si dichiara e dispone que-  
sto piegno. -

Primo - Rigetta l'uno e l'altro piegno

Collect  
Bisio



vanno relativamente alla debotta  
nullità del patto apposto allo instrumen-  
to del dì ventisette Aprile mille otto-  
cento quaranta, ed ordina che per  
questa parte la impugnata sentenza  
e decisione si eseguano.

Secondo - Dichiaro poi inammissibile il  
contratto appello per l'altra parte  
della impugnata sentenza del quin-  
di Giugno mille ottocento qua-  
rantasei. In conseguenza di che rin-  
via le parti per le ulteriori proce-  
denze di giustizia davanti ai pri-  
mi Giudici.

Terzo - Che a titolo di licenza con-  
danna D. Domenico Ingrosso paga-  
re ducenti trecento al sacerdote D.  
Ugo Ingrosso.

Condanna il Patronatore D. Nicola La-  
lumbo alla multa di carteggi sei.  
Le spese del presente giudizio rinviate  
alla disposizione del merito.

Del Presidente di G. C. Criminale fun-  
zionante da Presidente in congedo.

Il Giudice della Gran Corte Civile

Morici  
Gennaro Altavacco



84780 2

dea Praxili: sede uicinia eius  
no. 74. 181 8, 21 mag 30 lindobrun.

ellid

*[Signature]*  
ellid

832  
Sonia  
*[Signature]*

dispo per bolle  
di M. Della C. L. C.

St. Rucconi  
*[Signature]*

Li 23 apr

Presen

om. D. Cepitio

Conf. del Presid

Vincenzo Simonelli

di G. C. Cor

Filippo More

Ciro Longo

Gabriele solameno

Francesco Bazzicalu

Arnoldo Bonfan

D. Pasquale La

gle. del

*[Signature]*

*[Signature]*

Luigi del